

# H 14 inquinanti per l'ambiente e ADR 2013

*Angelo Fiordi*

## 1. Legge 28/2012

Con l'entrata in vigore della Legge 24 marzo 2012, n. 28, sono stati di nuovo definiti i criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo H14 ai rifiuti.

L'art. 3, comma 6, della legge n. 28/2012 modifica infatti il punto 5 dell'Allegato D alla Parte IV, del DLgs 152/2006, introducendo una novità fondamentale rispetto al quadro normativo previgente: la caratteristica di pericolo H14 DEVE (in attesa dell'adozione di uno specifico decreto) essere attribuita ai rifiuti applicando i criteri stabiliti dall'accordo ADR per le materie della classe 9 con codice di classificazione M6 (UN 3082 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, liquide) e M7 (UN 3077 Materie pericolose per l'ambiente acquatico, solide).

## 2. ADR 2011

Si ricorda che nell'edizione 2011 dell'ADR, attualmente in vigore, le materie pericolose per l'ambiente acquatico sono quelle materie che rispondono alle caratteristiche riportate al punto 2.2.9.1.10 dell'ADR ed esattamente le materie caratterizzate da un pericolo per l'ambiente acquatico acuto (Categoria acuta 1) o cronico (Categoria cronica 1 o 2).

A tale proposito va notato che l'ADR, rispetto al GHS (il sistema globale armonizzato di classificazione dei prodotti chimici) e al CLP (regolamento 1272/2008 che recepisce il GHS a livello europeo), non tiene conto delle Categorie croniche 3 e 4.

Tutti i rifiuti che rispondono alle caratteristiche riportate al punto 2.2.9.1.10 dell'ADR, se non sono già classificati per altre caratteristiche di pericolosità, sono quindi assegnati alle rubriche UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Codice di classificazione M6) o UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (Codice di classificazione M7).

I rifiuti che invece sono già classificati per altre caratteristiche di pericolosità (es. tossici H6, corrosivi H8, ecc.) devono essere valutati anche dal punto di vista della pericolosità per l'ambiente e, se rispondenti alle caratteristiche riportate al punto 2.2.9.1.10 dell'ADR, pur mantenendo l'originaria classificazione (come tossici, corrosivi, ecc.), si deve prevedere, per il loro trasporto, l'apposizione del marchio "pericoloso per l'ambiente" sui colli e sui veicoli e la relativa dicitura sul documento di trasporto.

### 3. ADR 2013

L'ADR 2013 (che per i trasporti nazionali entrerà in vigore a valle del Decreto di recepimento della Direttiva 2010/61/UE, che adegua per la prima volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della Direttiva 2008/68/CE), pur non modificando i criteri previsti al 2.2.9.1.10 per la classificazione delle materie pericolose per l'ambiente acquatico, puntualizza (rispetto all'edizione 2011) il fatto che una materia pericolosa (rifiuti compresi) che non rientra in nessuna altra classe ADR da 1 a 9 (esclusa la 7) ma che soddisfa i criteri del 2.2.9.1.10, DEVE essere classificata come UN 3077 o UN 3088, secondo il caso.

Si riportano i paragrafi 2.1.3.5.5 e 2.1.3.8 (quest'ultimo risulta molto più chiaro nell'edizione 2013 rispetto a quella 2011) dell'ADR come modificati nell'edizione 2013 (testo evidenziato).

2.1.3.5.5 Se la materia da trasportare è un rifiuto, la cui composizione non è esattamente conosciuta, la sua assegnazione a un numero ONU e a un gruppo d'imballaggio conformemente a 2.1.3.5.2 può essere basata sulle conoscenze del rifiuto che ha lo speditore, come pure su tutti i dati tecnici e dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore, relativa alla sicurezza e all'ambiente.

In caso di dubbio, deve essere scelto il grado di pericolo più elevato.

Se tuttavia, in base alle conoscenze della composizione del rifiuto e delle proprietà fisiche e chimiche dei componenti identificati, è possibile dimostrare che le proprietà del rifiuto non corrispondono alle proprietà del gruppo d'imballaggio I, il rifiuto può essere classificato di "default" sotto la più appropriata rubrica n.a.s. di gruppo d'imballaggio II. Tuttavia, se è noto che il rifiuto possiede solo proprietà pericolose per l'ambiente, esso può essere assegnato al gruppo di imballaggio III sotto i N. ONU 3077 e 3082.

Questa procedura non può essere utilizzata per i rifiuti contenenti materie menzionate al 2.1.3.5.3, materie della classe 4.3, materie menzionate al 2.1.3.7 o materie che non sono ammesse al trasporto conformemente a 2.2.x.2.

2.1.3.8 Le materie delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, diverse da quelle assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082, che rispondono ai criteri del 2.2.9.1.10 sono considerate, oltre i pericoli delle classi da 1 a 6.2, 8 e 9, che rappresentano, come materie pericolose per l'ambiente. Le altre materie che non soddisfano i criteri di alcuna altra classe, ma che soddisfano i criteri del 2.2.9.1.10, devono essere assegnate ai numeri ONU 3077 o 3082, secondo il caso.